

STATUTO

Approvato dall'Assemblea Generale del 30.05.2023

ASSIL

SOMMARIO

TITOLO I - COSTITUZIONE – SEDE – SCOPI - ASSOCIATI	2
Art. 1 - Denominazione, sede e durata	2
Art. 2 - Scopi	2
Art. 3 - Associati, requisiti e categorie	3
Art. 4 - Ammissione	4
Art. 5 - Obblighi	4
Art. 6 - Durata del Rapporto Associativo	4
Art. 7 - Contributi	4
Art. 8 - Sanzioni	5
Art. 9 - Cessazione della condizione di associato	5
TITOLO II - ORGANIZZAZIONE DELL'ASSOCIAZIONE	6
Art. 10 - Rappresentanti	6
Art. 11 - Organi dell'Associazione	6
Art. 12 - Disposizioni generali sulle cariche	6
Art. 13 - Assemblea	7
Art. 14 - Attribuzioni dell'Assemblea	7
Art. 15 - Diritto di voto	8
Art. 16 - Convocazione dell'Assemblea	9
Art. 17 - Validità delle Assemblee	9
Art. 18 - Delibere a mezzo di consultazione scritta	9
Art. 19 - Consiglio Direttivo	10
Art. 20 - Convocazione del Consiglio Direttivo	10
Art. 21 - Delibere del Consiglio Direttivo	10
Art. 22 - Attribuzioni del Consiglio Direttivo	11
Art. 23 - Presidente	12
Art. 24 - Vice-Presidenti	12
Art. 25 - Direttore	12
Art. 26 - I gruppi e settori merceologici	13
Art. 27 - Collegio dei Revisori	14
Art. 28 - Collegio dei Provibiri	14
Art. 29 - Uffici dell'Associazione	15
Art. 30 - Fondo Comune	15
Art. 31 - Bilancio di previsione e rendiconto consuntivo	16
Art. 32 - Modifiche allo Statuto	16
Art. 33 - Scioglimento dell'Associazione	16
Art. 34 - Foro competente	17
Art. 35 - Disposizioni finali	17

TITOLO I

COSTITUZIONE – SEDE – SCOPI - ASSOCIATI

Art. 1 - Denominazione, sede e durata

E' costituita, con durata illimitata, l'Associazione Nazionale Produttori Illuminazione, aderente alla Federazione ANIE la quale è associata a Confindustria. ASSIL ne è la denominazione abbreviata. L'Associazione ha sede a Milano.

La sede potrà essere trasferita nell'ambito dello stesso comune con delibera del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo può istituire uffici senza rappresentanza stabile in altre località in Italia.

Su delibera del Consiglio Direttivo, l'Associazione può aderire ad associazioni ed enti nazionali, comunitari ed internazionali e può costituire, stabilendone organizzazione e compiti, delegazioni o uffici distaccati in altre località del territorio nazionale.

Art. 2 - Scopi

L'Associazione, in conformità ai principi organizzativi generali del sistema confindustriale, rappresenta le Imprese del settore illuminazione ed in particolare ha lo scopo, senza fini di lucro, di:

- a) tutelare gli interessi di carattere generale e collettivo degli associati, rappresentandoli nei limiti del presente Statuto nei rapporti con le Istituzioni, le Amministrazioni, Confindustria e altre Associazioni e Fondazioni nazionali ed internazionali;
- b) tutelare ed assistere le imprese associate sul piano tecnico-economico e dell'immagine;
- c) trattare i problemi di specifico interesse del settore;
- d) organizzare o partecipare a ricerche, studi, dibattiti e convegni su temi economici, sociali e su istituti di interesse generale;
- e) raccogliere ed elaborare elementi, notizie e dati relativi al settore.

L'Associazione persegue le finalità ed assolve alle funzioni sopra descritte nel rispetto delle disposizioni confederali in materia di ripartizione dei ruoli e di prestazioni fra le componenti del sistema.

L'Associazione adotta il Codice Etico confederale e il codice di condotta ASSIL che costituisce parte integrante del presente Statuto, impegnando gli associati alla loro osservanza.

L'Associazione è apertistica e persegue i suoi scopi mantenendo la propria autonomia.

L'Associazione non ha natura commerciale e non persegue scopi di lucro. Tuttavia, essa, può promuovere, sviluppare o partecipare ad attività di natura imprenditoriale e commerciale, finalizzate ad una migliore realizzazione degli scopi associativi.

Potrà inoltre aderire ad altre associazioni, enti nazionali e internazionali senza fini di lucro e non concorrenziali con lo scopo associativo al fine di migliorare il raggiungimento degli scopi associativi.

Art. 3 - Associati, requisiti e categorie

Possono far parte dell'Associazione, in qualità di:

- Soci Ordinari

- le imprese che svolgono in Italia – con organizzazione adeguata allo scopo sociale – attività diretta alla ricerca/sviluppo e/o produzione di apparecchi di illuminazione, sorgenti luminose e componenti per illuminazione;
- le società che svolgono in Italia attività dirette all'erogazione di servizi (commercializzazione, assistenza etc.) nei settori sopraindicati, purché filiali di società che svolgono attività di ricerca, sviluppo e/o produzione dei prodotti oggetto di tali servizi all'interno del territorio dell'Unione Europea.

Per la categoria di sorgenti luminose LED, in considerazione della specificità del settore, possono far parte dell'Associazione le Imprese che svolgano in Italia attività diretta alla erogazione di servizi (commercializzazione, assistenza etc.) purché filiali di società multinazionali.

- Soci derivati

- le imprese o società controllate da una impresa o società inquadrata fra i Soci Ordinari. Le imprese e società inquadrate fra i Soci Derivati hanno brand e ragione sociale differenti da quella delle aziende o società inquadrate fra i Soci Ordinari.

- Soci affiliati

- Le imprese che non possiedono i requisiti per essere inquadrate come Soci Ordinari ma presentino elementi di complementarità, strumentalità e raccordo economico con l'imprenditoria istituzionalmente rappresentata.

Ulteriori requisiti possono essere previsti dal Regolamento a garanzia dell'affidabilità professionale delle aziende associate.

Tutti i soci come sopra descritti vengono iscritti nel Registro delle Imprese tenuto da Confindustria che certifica ufficialmente e ad ogni effetto organizzativo l'appartenenza degli associati al sistema confederale.

- Soci aggregati

- enti, istituti, raggruppamenti di imprese o formazioni associative non rientranti nella fattispecie di cui al primo comma, purché svolgano attività ausiliarie, strumentali e comunque di particolare importanza per l'attività delle imprese del settore illuminazione. Apposita convenzione, definita dal Consiglio Direttivo, disciplinerà la durata del rapporto, l'entità dei contributi, l'attribuzione dei voti in Assemblea, le condizioni per la cessazione del rapporto e le sanzioni applicabili a detta categoria di soci.

Il numero dei soci affiliati e aggregati non deve in ogni caso snaturare la qualificazione rappresentativa dell'Associazione, nel rispetto del regolamento confederale in materia.

Le imprese che hanno i requisiti per essere soci ordinari non possono essere associate come soci aggregati o affiliati.

L'approvazione delle richieste di associazione è di competenza del Consiglio Direttivo.

Art. 4 - Ammissione

L'ammissione dell'impresa all'Associazione avviene a seguito di compilazione della domanda di ammissione, specificata nel regolamento dell'Associazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa, e che contiene l'accettazione delle norme e degli obblighi derivanti dal presente Statuto, dal Regolamento di attuazione, dal Codice di Condotta, dal Codice Etico di Confindustria, corredata di tutti i dati di connotazione dell'impresa stessa.

Le domande sono approvate dal Consiglio Direttivo dell'Associazione a suo insindacabile giudizio, sentito eventualmente il parere dei Proviviri.

Art. 5 - Obblighi

L'adesione all'Associazione comporta i seguenti obblighi:

- osservare il presente Statuto e le sue disposizioni attuative e regolamentari, il Codice Etico di Confindustria;
- osservare le deliberazioni degli organi Associativi;
- rispettare gli obblighi contributivi di cui al successivo Art. 7;
- astenersi da ogni iniziativa in contrasto con le azioni e le direttive dell'Associazione o con gli interessi di categoria degli associati;
- fornire la propria collaborazione alle indagini, studi e statistiche, salvo comprovate motivazioni, che l'Associazione ritenga necessario od utile svolgere nell'interesse degli associati. L'Associazione e i Gruppi di cui al successivo Art. 26 gestiranno comunque in termini riservati le notizie che perverranno loro dagli associati, utilizzandole soltanto per il conseguimento degli scopi associativi;
- comunicare tempestivamente all'Associazione ogni variazione relativa alla forma giuridica, ragione, denominazione sociale, oggetto, sede, capitale sociale, nonché ogni altro elemento utile alla identificazione della stessa per il Registro delle Imprese di Confindustria.

Art. 6 - Durata del Rapporto Associativo

Il rapporto associativo decorre dalla data di ammissione e si intende a tempo indeterminato. L'associato può recedere dall'Associazione tramite lettera raccomandata A.R., da inviarsi entro il 30 giugno di ciascun anno e con effetto al 31 dicembre del medesimo anno. Nel caso di dimissioni dopo la data del 30 giugno, le stesse avranno effetto dal 30 giugno dell'anno successivo.

Art. 7 - Contributi

Le imprese associate sono tenute a versare all'Associazione i contributi determinati annualmente dal Consiglio Direttivo e approvati dall'Assemblea Generale a copertura delle spese della struttura dell'Associazione, nonché delle spese a copertura di progetti e programmi di specifico interesse.

Il versamento dei contributi di cui sopra sarà effettuato secondo le modalità annualmente stabilite dal Consiglio Direttivo. Sulle somme dovute da associati che provvedono in ritardo ai versamenti deliberati saranno applicati gli interessi di mora.

Se la morosità supera le due rate di contributi, il Consiglio Direttivo ha la facoltà di espellere l'Azienda morosa. Se la morosità supera le due rate di contributi, decorso un mese dalla scadenza della seconda rata, la Segreteria provvede a sospendere i servizi Associativi all'Azienda morosa. Gli associati saranno tenuti inoltre a versare eventuali quote straordinarie finalizzate a specifiche occorrenze e/o iniziative non previste dal budget iniziale ma deliberate nel corso dell'anno dal Consiglio Direttivo, a fronte di specifiche iniziative ed occorrenze.

Le quote e i contributi associativi riscossi dall'Associazione, a norma dei commi precedenti, non sono trasmissibili ad altri soggetti.

Art. 8 - Sanzioni

Gli Associati che si rendono inadempienti agli obblighi del presente Statuto, sono passibili delle seguenti sanzioni:

- a. sospensione di ogni servizio e da ogni attività associativa;
- b. sospensione o decadenza dei Rappresentanti dell'associato dalle cariche direttive eventualmente ricoperte nell'Associazione e nei Gruppi;
- c. sospensione o decadenza dei Rappresentanti dell'associato eventualmente nominati dall'Associazione in enti esterni di cui l'Associazione fa parte;
- d. sospensione dall'elettorato attivo e/o passivo nell'ambito dell'Associazione;
- e. espulsione secondo quanto previsto dall'Art. 7 e 9, lettera d).

Contro i provvedimenti di sanzione è ammessa la possibilità di proporre ricorso al Collegio dei Probiviri dell'Associazione nel termine di dieci giorni decorrenti dalla data di notifica del provvedimento.

Il ricorso non ha effetto sospensivo.

Art. 9 - Cessazione della condizione di associato

La qualità di associato si perde:

- a. per recesso dell'associato, esercitato ai sensi dell'Art. 6 del presente Statuto;
- b. per la perdita da parte dell'associato di uno o più requisiti d'ammissione, richiesti all'Art. 3 del presente Statuto o dal Regolamento;
- c. per recesso dell'associato esercitato in base all'Art. 32;
- d. per espulsione, deliberata dal Consiglio Direttivo, a causa di grave inadempimento agli obblighi derivanti dal presente Statuto e/o dal Codice Etico di Confindustria;
- e. per cessazione dell'attività imprenditoriale a causa di fallimento, liquidazione coatta amministrativa o in caso di intervento di altre procedure concorsuali.

La perdita per espulsione della qualità di associato non consente il rientro nei ranghi associativi prima di due anni dall'espulsione.

Per le altre procedure concorsuali - compreso il concordato con continuità aziendale - il Consiglio Direttivo ha la facoltà di deliberare la sospensione del rapporto associativo, con effetto anche sugli obblighi contributivi, in caso di eccessivo protrarsi dei tempi o di situazioni particolarmente complesse derivanti da eventuali utilizzi difformi e strumentali della procedura.

In ogni caso la perdita della qualità di associato non esonera dal rispetto degli impegni anche contributivi assunti.

L'eventuale inadempimento agli obblighi contributivi dà luogo, secondo le procedure di legge, al recupero forzoso dei crediti e al pagamento degli interessi di mora.

L'impresa che per qualsiasi motivo perde la qualità di associato non ha alcun diritto sul fondo comune.

TITOLO II

ORGANIZZAZIONE DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 10 - Rappresentanti

Ciascun associato deve designare, in conformità a quanto disposto dall'Art. 12 del presente Statuto, uno o più delegati che lo rappresentino nei rapporti con l'Associazione ed in seno agli organi istituzionali della stessa. L'accesso e la permanenza nelle cariche elettive sono riservati ai rappresentanti delle imprese e società dei Soci Ordinari, le quali soddisfino, inizialmente e successivamente, tutti i requisiti di adesione e risultino essere in regola con l'adempimento di tutti gli obblighi associativi previsti dal presente Statuto.

Art. 11 - Organi dell'Associazione

Sono Organi dell'Associazione:

- a. l'Assemblea;
- b. il Consiglio Direttivo;
- c. il Presidente;
- d. i Vice Presidenti;
- e. il Collegio dei Probiviri;
- f. il Collegio dei Revisori Contabili.

Art. 12 - Disposizioni generali sulle cariche

Per l'accesso alle cariche direttive è richiesta una responsabilità specifica all'interno dell'impresa rappresentata.

Non possono accedere a cariche sociali le persone che ricoprono cariche sociali di altre associazioni che operano in settori concorrenziali.

In conformità alle norme stabilite in sede confederale riguardo le cariche direttive, l'accesso alle cariche direttive di Presidenza e Vice Presidenza è condizionato alla regolarità dell'inquadramento dell'Impresa rappresentata.

Ove, durante il biennio di carica, vengano a mancare i componenti elettivi, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli mediante cooptazione, purché sia garantita la maggioranza di membri nominati dall'Assemblea. In caso contrario l'intero Consiglio decade e deve essere convocata l'Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio.

I componenti cooptati rimangono in carica sino alla prima Assemblea utile che provvederà a confermarli o sostituirli.

L'elezione alle cariche direttive, nonché a quelle di Proboviro, di Revisore dei Conti e di componente della Commissione di designazione del Presidente di cui all'Art. 23 secondo comma, deve avvenire a scrutinio segreto.

La carica di Presidente, Proboviro e di Revisore Contabile è incompatibile con ogni altra carica nell'Associazione.

Le cariche sono riservate ai rappresentanti degli associati, fatte salve quelle di Proboviro o Revisore Contabile.

Ai fini di quanto previsto dall'Art. 23 del presente Statuto, si intendono rivestite per l'intera durata del mandato, le cariche che siano state ricoperte per un tempo superiore alla metà del mandato stesso. Le persone investite di cariche sociali che non intervengano alle riunioni di competenza della specifica carica, per tre volte consecutive senza giustificato motivo, decadono automaticamente dalle cariche stesse e dovranno essere sostituite.

Non sono altresì rieleggibili per il biennio successivo coloro che, avendo ricoperto cariche nel biennio precedente non siano intervenuti ad almeno la metà delle riunioni indette.

Tutte le cariche sono gratuite ad eccezione di quella di Revisore Contabile che può essere retribuita, qualora affidata a terzi professionisti non rappresentanti degli associati.

Art. 13 - Assemblea

L'Assemblea è costituita dai Rappresentanti nominati ai sensi dell'Art. 10.

Non possono esercitare il diritto di voto in Assemblea gli associati non in regola con il pagamento dei contributi che può essere effettuato fino al giorno precedente la data dell'Assemblea.

Gli associati non in regola con gli obblighi contributivi possono comunque presenziare ai lavori assembleari, senza diritto di voto e senza diritto di intervento nella discussione.

E' ammessa la delega, ma ogni delegato non può avere più di una delega, oltre a quella conferitagli dalla Impresa di appartenenza.

L'Assemblea può deliberare in riunione formale o per consultazione scritta, secondo quanto previsto dal presente Statuto.

Al Presidente dell'Associazione, od a chi ne fa le veci, spetta di presiedere le Assemblee ordinarie e straordinarie.

Il Presidente è assistito dal Direttore dell'Associazione, che funge da Segretario dell'Assemblea; in caso di impedimento del medesimo il Segretario è designato dal Presidente tra i presenti all'Assemblea.

Le deliberazioni di ciascuna Assemblea sono fatte risultare da un verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.

Copia di tale verbale è inviato a tutti gli associati, entro trenta giorni dalla data in cui si è tenuta l'Assemblea.

Art. 14 - Attribuzioni dell'Assemblea

Spetta all'Assemblea in sede ordinaria:

- a. discutere e deliberare il rendiconto consuntivo annuale, unitamente alla relazione del Presidente circa l'andamento dell'Associazione;
- b. procedere, ogni anno pari, alla elezione del Presidente nonché dei componenti del Consiglio Direttivo dell'Associazione;
- c. procedere, ogni quadriennio negli anni pari, alla nomina dei tre componenti del Collegio dei Probiviri, nonché ogni anno pari, dei tre componenti e due supplenti del Collegio dei Revisori Contabili;
- d. determinare le fasce di fatturato ai fini dell'attribuzione dei voti in Assemblea;
- e. approvare il bilancio di previsione ed i contributi associativi;
- f. approvare il Regolamento dell'Associazione e le eventuali successive modifiche;
- g. discutere e deliberare relativamente ad ogni altro argomento posto all'ordine del giorno.

In sede straordinaria:

- a. deliberare le modifiche statutarie;
- b. deliberare lo scioglimento dell'Associazione.

Art. 15 - Diritto di voto

I Soci Ordinari hanno diritto ad un numero di voti in relazione alla fascia di fatturato nella quale sono collocati, come deliberato dall'Assemblea.

Per fatturato si intende il fatturato complessivo realizzato dall'associato relativo al settore illuminazione. Per gli associati facenti parte di gruppi multinazionali, si terrà conto del volume di affari totale realizzato in Italia anche se fatturato da sedi estere.

Le fasce di fatturato e il numero di voti attribuiti alla specifica fascia sono approvati dall'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo.

Il numero dei voti spettanti a ciascun associato sarà annotato in un apposito registro.

Art. 16 - Convocazione dell'Assemblea

L'Assemblea è convocata almeno una volta all'anno per le delibere di cui ai punti a) e e) dell'Art. 14.

L'Assemblea è convocata presso la sede associativa o in altro luogo, purché in Italia anche in modalità di audio-video conferenza.

L'Assemblea può essere altresì convocata quando lo ritenga opportuno il Presidente o ne sia fatta richiesta da tanti associati che rappresentino almeno un terzo dei voti spettanti agli associati. L'Assemblea è convocata dal Presidente.

La convocazione avviene con avviso scritto contenente l'indicazione del luogo, del giorno, dell'ora della prima e seconda convocazione nonché dell'ordine del giorno dettagliato.

L'avviso è inviato con e-mail o con lettera raccomandata, almeno quindici giorni prima della data fissata per la riunione; in caso di urgenza tale termine potrà essere ridotto a cinque giorni.

Art. 17 - Validità delle Assemblee

In prima convocazione l'Assemblea è validamente costituita quando sia presente almeno la metà dei voti spettanti agli associati.

In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei voti presenti.

Le disposizioni di cui ai precedenti commi del presente articolo non si applicano nel caso in cui sia posta all'ordine del giorno dell'Assemblea la proposta di scioglimento della Associazione, nel qual caso è sempre necessario che siano presenti almeno i due terzi delle imprese associate che rappresentino altresì la maggioranza dei voti spettanti agli associati.

I sistemi di votazione sono stabiliti da chi presiede l'Assemblea, ma per quanto attiene la nomina e le deliberazioni relative a persone si adotta necessariamente lo scrutinio segreto, previa nomina di due scrutatori scelti tra i Rappresentanti degli associati.

Le deliberazioni prese in conformità del presente Statuto vincolano tutti gli associati ancorché non intervenuti o dissenzienti, salvo l'esercizio della facoltà di recesso di cui all'Art. 32.

Le deliberazioni si prendono a maggioranza dei voti presenti in Assemblea, senza tener conto degli astenuti, con voto palese.

Le deliberazioni aventi per oggetto le modificazioni statutarie o lo scioglimento dell'Associazione devono essere adottate con le maggioranze rispettivamente previste dagli Art. 32 e 33.

Art. 18 - Delibere a mezzo di consultazione scritta

L'Assemblea può deliberare anche tramite consultazione scritta.

Per l'esercizio del diritto di voto deve intercorrere un periodo di tempo non inferiore a trenta giorni dalla data della comunicazione via posta elettronica o lettera raccomandata con la quale viene indetta la decisione per consultazione scritta.

Per la validità della consultazione scritta è necessaria la partecipazione ad essa di almeno un terzo delle imprese associate che rappresentino la maggioranza dei voti spettanti alle imprese associate.

Possono essere sottoposte a consultazione scritta anche proposte di modifiche statutarie, purché si tratti di questioni che, secondo il Consiglio Direttivo, possano essere agevolmente valutate e non richiedano particolari approfondimenti.

Quando la consultazione scritta ha per oggetto modificazioni statutarie si applicano le disposizioni di cui all'Art. 32.

L'Assemblea non può deliberare mediante la procedura di consultazione scritta quando la delibera ha per oggetto lo scioglimento della Associazione.

Art. 19 - Consiglio Direttivo

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da 9 membri come segue:

- a) il Presidente dell'Associazione;
- b) i Capigruppo di cui all'Art. 26 che assumono la qualifica di Vice Presidenti dell'Associazione, scelti dal Consiglio Direttivo tra i Rappresentanti eletti e indicati ai punti successivi del presente articolo;
- c) due Rappresentanti per settore Apparecchi;
- d) un Rappresentante settore Componenti;
- e) un Rappresentante settore Sorgenti;
- f) un Rappresentante PMI apparecchi;
- g) tre rappresentanti provenienti indifferentemente da ogni settore

Partecipano inoltre ai lavori del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto:

- il Direttore dell'Associazione
- un Rappresentante del Collegio dei Probiviri
- un Rappresentante del Collegio dei Revisori Contabili

Art. 20 - Convocazione del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente presso la sede associativa o altro luogo purché in Italia, anche in modalità di audio-video conferenza.

La convocazione avviene con avviso scritto contenente l'indicazione del luogo, del giorno, dell'ora nonché dell'ordine del giorno dettagliato.

La convocazione dovrà essere seguita, in tempi brevi, dal materiale illustrativo degli argomenti all'ordine del giorno onde consentire ai consiglieri un completo ed approfondito esame degli argomenti prima della riunione.

L'avviso deve essere inviato con e-mail, o lettera raccomandata, almeno quindici giorni prima della data fissata per la riunione; in caso di urgenza tale termine potrà essere ridotto a cinque giorni.

Il Consiglio Direttivo deve essere convocato almeno ogni quattro mesi ed ogni qualvolta lo ritenga opportuno il Presidente o ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei membri in carica.

Le riunioni del Consiglio Direttivo si potranno svolgere anche per audio o video conferenza, a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato dal Presidente e che ciascuno dei partecipanti sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti. Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il Segretario, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale.

Art. 21 - Delibere del Consiglio Direttivo

Per la validità delle adunanze del Consiglio Direttivo occorre la presenza di almeno la metà più uno dei membri.

Le decisioni in seno al Consiglio Direttivo sono adottate a maggioranza dei voti presenti, senza tener conto degli astenuti.

Ciascun membro avrà diritto ad un voto.

Alle riunioni del Consiglio Direttivo partecipa il Direttore dell'Associazione. Il Direttore funge altresì da Segretario del Consiglio Direttivo. In caso di impedimento, il Segretario dell'adunanza è designato dal Presidente tra i presenti.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono fatte risultare da appositi verbali firmati dal Presidente e dal Segretario.

Il Presidente dell'Associazione presiede di diritto il Consiglio Direttivo e, in caso di assenza o di impedimento, viene sostituito dal Vice Presidente più anziano di età.

Art. 22 - Attribuzioni del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo:

- a. indirizza e dirige l'attività dell'Associazione determinandone i piani per l'azione a medio e lungo termine nell'ambito delle direttive date dall'Assemblea;
- b. approva a insindacabile giudizio le domande di ammissione all'Associazione;
- c. delibera l'adesione ad associazioni nazionali, estere e sovranazionali o ad altre organizzazioni di interesse specifico del settore;
- d. è responsabile della gestione economica dell'Associazione, la quale può essere delegata al Presidente;
- e. propone all'Assemblea le eventuali modifiche dello Statuto e del Regolamento nonché l'eventuale costituzione di nuovi Gruppi e Settori Merceologici di cui all'Art. 26;
- f. predispose, entro il 30 novembre di ciascun anno, il bilancio di previsione e determina i contributi ordinari a carico delle imprese associate da sottoporre all'Assemblea per l'approvazione;
- g. predispose il rendiconto consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- h. nel corso dell'anno, può deliberare eventuali contributi aggiuntivi straordinari a carico delle imprese associate per sopperire a particolari esigenze comuni intervenute successivamente e non previste nel budget;
- i. nomina, al suo interno tra i Rappresentanti dei Settori Merceologici, i Capi Gruppo che divengono automaticamente Vice Presidenti dell'Associazione;
- j. nomina i Membri dei Comitati esecutivi dei Gruppi sulla base delle candidature ricevute;
- k. su proposta del Presidente, può affidare a propri membri determinati incarichi su materie di competenza dell'Associazione;
- l. provvede alla designazione ed alla nomina dei rappresentanti dell'Associazione in tutti gli enti, commissioni ed organi nazionali e internazionali nei quali sia consentita la rappresentanza dell'Associazione. Modalità e criteri di tale nomina vengono definiti dal Regolamento;
- m. nomina i rappresentanti per la trattazione di argomenti di specifico interesse del settore;
- n. nomina le Commissioni per determinati scopi e lavori, chiamandovi a farne parte, ove occorra, anche persone estranee all'Associazione;
- o. nomina il Direttore dell'Associazione;
- p. nomina, se lo ritiene opportuno, la Commissione di designazione del Presidente, di cui all'Art 23

Art. 23 - Presidente

Il Presidente è eletto dall'Assemblea ordinaria degli anni pari, su proposta del Consiglio Direttivo, il quale potrà anche avvalersi di una Commissione di Designazione composta da tre saggi.

L'eventuale Commissione di Designazione ha il compito di esperire in via riservata la più ampia consultazione degli associati allo scopo di raccogliere proposte atte ad individuare uno o più candidati che riscuotono il consenso della base.

La Commissione di designazione sottopone al Consiglio le indicazioni emerse.

Sulla base della relazione della Commissione il Consiglio Direttivo, mediante votazione a scrutinio segreto, individua i nomi dei candidati da proporre all'Assemblea.

L'Assemblea elegge il Presidente votando su tale proposta. Qualora la proposta venga respinta, va ripetuta la procedura di designazione.

Non è ammessa la presentazione diretta di altre candidature in Assemblea o il recupero di nominativi non approvati dal Consiglio Direttivo.

Il Presidente dura in carica due anni e scade in occasione dell'Assemblea ordinaria degli anni pari. Può essere rieletto per un altro biennio consecutivo. Ulteriori rielezioni sono ammesse solo dopo che sia trascorso un intervallo di tempo pari almeno ad un biennio.

Il Presidente ha, a tutti gli effetti, la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio, con facoltà di agire e resistere in giudizio, nominando avvocati e procuratori alle liti.

Adempie a tutte le altre funzioni previste dal presente Statuto.

In caso di assenza o di impedimento il Presidente è sostituito dal Vice Presidente più anziano d'età, designato dal Consiglio Direttivo a maggioranza.

Nel caso in cui la carica di Presidente fosse vacante, l'Assemblea per la nuova elezione deve essere tenuta entro quattro mesi ed il Presidente eletto dura in carica sino all'Assemblea ordinaria nella quale sarebbe scaduto il mandato del suo predecessore, salvo quanto previsto all'Art. 12 del presente Statuto.

Art. 24 - Vice-Presidenti

I Vice Presidenti sono i Capigruppo di cui all'Art. 26.

Ai Vice Presidenti possono essere affidate dal Presidente deleghe per l'approfondimento di temi, la risoluzione di problemi e per l'attuazione dei programmi relativi alle aree di attività di interesse associativo.

Art. 25 - Direttore

Il Direttore è nominato e revocato dal Consiglio Direttivo.

Il Direttore ha il compito di organizzare e gestire l'attività ordinaria dell'Associazione e coordinare la Struttura.

È responsabile del funzionamento della struttura interna e della gestione del personale dipendente, delle assunzioni, dei licenziamenti e delle politiche retributive, queste ultime nei limiti del bilancio preventivo approvato dal Consiglio Direttivo.

Il Direttore assicura il rispetto del bilancio di previsione così come approvato dall'Assemblea.

Può rappresentare l'Associazione nei confronti dei terzi con i poteri attribuitigli dal Presidente ed esercita i diritti dell'Associazione negli organismi dei quali l'Associazione è parte.

Il Direttore è impegnato, per quanto concerne la gestione dell'Associazione, al rispetto delle risoluzioni adottate dall'Assemblea, dal Consiglio Direttivo, dagli organi statutari, nonché alle direttive del Presidente.

È invitato a partecipare senza diritto di voto alle riunioni degli organi dell'Associazione. Non può ricoprire la carica di Direttore colui che si trovi nelle condizioni previste all'Art. 2382 del Codice civile.

Art. 26 - I gruppi e settori merceologici

All'interno dell'Associazione, sono costituiti i Gruppi tematici che rappresentano l'aggregazione di associati aventi specifici interessi comuni in relazione al mercato ed agli aspetti tecnologici e legislativi dei prodotti.

Sono Gruppi permanenti il Gruppo Mercato e il Gruppo Tecno Legislativo.

Altri Gruppi possono essere definiti nel Regolamento.

Ai Gruppi spettano - nel rispetto delle linee di coordinamento e di indirizzo dell'Associazione - le competenze dei problemi di mercato e tecnico-legislativi riguardanti le imprese aderenti all'Associazione.

Ogni Gruppo ha un proprio Comitato Esecutivo, i cui membri vengono nominati dal Consiglio Direttivo dell'Associazione.

Ogni Capo Gruppo, nominato come previsto dall'art. 22 del presente Statuto promuove e coordina tutte le attività e le azioni specifiche relative al Gruppo.

La carica di Capo Gruppo ha la stessa durata di quella del Presidente dell'Associazione.

Il Capo Gruppo fa parte del Consiglio Direttivo dell'Associazione e ricopre la carica di Vice Presidente. Ciascun Comitato Esecutivo deve essere convocato almeno tre volte all'anno.

Al fine di garantire una completa rappresentatività delle aziende, sono stati definiti i seguenti Settori Merceologici:

- Apparecchi
- Componenti per Sistemi di Illuminazione
- Sorgenti Luminose

Altri Settori Merceologici possono essere definiti nel regolamento.

Art. 27 - Collegio dei Revisori

Il Collegio dei Revisori, oltre a vigilare sull'andamento della gestione economica e finanziaria dell'Associazione, svolge la revisione contabile del bilancio consuntivo ed esercita le funzioni indicate dal Codice civile per i Sindaci delle Società per Azioni.

Il Collegio dei Revisori è composto da cinque Revisori, dei quali tre effettivi e due supplenti, eletti negli anni pari dall'Assemblea ordinaria, a scrutinio segreto, scegliendoli anche al di fuori dei Rappresentanti delle imprese associate.

Almeno un Revisore effettivo e un Revisore supplente devono essere iscritti al Registro dei Revisori Legali.

Ai fini dell'elezione, ciascun socio potrà esprimere un numero di preferenze non superiore a due dei candidati eligendi.

I componenti eletti scelgono nel loro ambito un Presidente.

I componenti del Collegio dei Revisori durano in carica due anni e scadono in occasione dell'Assemblea ordinaria degli anni pari e sono rieleggibili senza limiti di mandato.

Un rappresentante dei Revisori effettivi assiste alle adunanze dell'Assemblea generale e del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto.

I Revisori supplenti subentrano a quelli effettivi in ordine al numero dei voti conseguiti; in caso di parità subentra quello più anziano d'età.

Art. 28 - Collegio dei Proviviri

L'Assemblea ordinaria elegge, a scrutinio segreto, tre Proviviri, scegliendoli anche al di fuori dei rappresentanti delle imprese associate.

Ciascun socio può esprimere un numero massimo di tre preferenze.

I Proviviri durano in carica quattro anni, scadono in occasione dell'Assemblea ordinaria degli anni pari e sono rieleggibili senza limiti di mandato.

Il Collegio nomina il Presidente fra i propri membri.

Sono deferite al Collegio dei Proviviri le controversie circa l'interpretazione e l'applicazione del presente Statuto.

Sono inoltre deferite al Collegio dei Proviviri, anche su istanza di una sola parte, le controversie in materia elettiva, organizzativa o di qualunque altra natura che trovino comunque fondamento nelle regole associative e che non si siano potute definire bonariamente.

Tali controversie possono sorgere fra:

- a) l'Associazione e i Soci;
- b) i Soci tra loro.

Il Collegio dei Probiviri può essere adito in sede di ricorso avverso la pronuncia del Consiglio Direttivo sulle sanzioni di cui all'Art. 8. La presentazione del ricorso non ha effetto sospensivo.

Le decisioni dei Probiviri sono assunte sulla base delle normative statutarie nonché di criteri di deontologia associativa.

Nei casi di controversia fra gli associati possono essere adottate, su richiesta di entrambe le parti o per autonoma valutazione dei Probiviri stessi, in considerazione della natura della controversia, decisioni pro bono et aequo.

Almeno un rappresentante del Collegio dei Probiviri assiste alle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto.

Il Collegio arbitrale stabilisce, di volta in volta, le regole procedurali ed i mezzi istruttori da adottare per risolvere la controversia.

Venendo a mancare uno o più Probiviri, la prima Assemblea ordinaria provvede all'integrazione dell'Organo. I Probiviri così eletti restano in carica sino all'Assemblea ordinaria degli anni pari chiamata al rinnovo del Collegio.

Art. 29 - Uffici dell'Associazione

L'Associazione si avvale di una propria struttura.

Il Direttore assicura la gestione ed il funzionamento dell'Associazione e dei Gruppi, in conformità alle deliberazioni degli Organi statuari della stessa.

Art. 30 - Fondo Comune

Il fondo comune dell'Associazione è costituito da:

- a. eventuali eccedenze attive delle gestioni annuali;
- b. investimenti mobiliari ed immobiliari;
- c. somme e beni da chiunque e a qualsiasi titolo donati all'Associazione.

Il fondo comune rimane indivisibile per tutta la durata dell'Associazione e pertanto gli associati, che per qualsiasi motivo cessino di fare parte dell'Associazione prima del suo scioglimento, non possono avanzare alcuna pretesa di ripartizione ed assegnazione di quote né valere sul fondo medesimo.

Durante la vita dell'Associazione non possono essere distribuiti agli associati, neanche in modo indiretto, eventuali utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale.

Art. 31 - Bilancio di previsione e rendiconto consuntivo

L'esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno.

Per ciascun anno solare l'Assemblea approva il budget dell'Associazione, su proposta del Consiglio Direttivo.

Per ciascun anno solare, il Consiglio Direttivo approva il bilancio consuntivo da sottoporre all'Assemblea, entro il primo semestre dell'anno.

Il documento è composto da:

- a) stato patrimoniale
- b) conto economico
- c) nota integrativa

Il Consiglio Direttivo deve rendere disponibile il bilancio consuntivo al Collegio dei Revisori Contabili almeno venti giorni prima della data fissata per l'Assemblea.

Art. 32 - Modifiche allo Statuto

Le modificazioni del presente Statuto sono di competenza dell'Assemblea straordinaria.

Quando l'Assemblea delibera per consultazione scritta, per l'esercizio del diritto di voto deve trascorrere un periodo di tempo non inferiore a trenta giorni dalla data della comunicazione – per posta elettronica o lettera raccomandata - con la quale viene indetta la procedura di consultazione.

Le modifiche allo Statuto devono essere approvate con il voto favorevole di almeno un terzo delle imprese associate che rappresentino la maggioranza dei voti spettanti al complesso delle imprese associate, senza tener conto degli astenuti.

Agli associati dissenzienti è consentito il diritto di recesso, qualora le modifiche statutarie deliberate mutino sostanzialmente gli scopi dell'Associazione.

La volontà di recedere deve essere comunicata con lettera raccomandata entro trenta giorni dall'avvenuta comunicazione delle modificazioni statutarie.

Art. 33 - Scioglimento dell'Associazione

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria.

Tale Assemblea può essere convocata quando sia richiesta da tanti Associati che rappresentino la metà della totalità dei voti spettanti agli associati.

L'Assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno due terzi degli associati che rappresentino la maggioranza dei voti spettanti agli associati.

Per la validità della decisione di scioglimento occorre il voto favorevole di tanti associati che rappresentino almeno il 75% (settantacinque per cento) dei voti degli associati rappresentati nell'Assemblea.

L'Assemblea nomina un Collegio di liquidatori composto da non meno di tre componenti. Ne determina i poteri e stabilisce altresì la destinazione delle eventuali attività patrimoniali residue.

Art. 34 - Foro competente

Qualunque controversia dovesse insorgere circa l'interpretazione o l'applicazione del presente Statuto tra i Soci o tra questi e l'Associazione ed ogni suo Organo, questa sarà sottoposta al Giudice competente del Foro dove l'Associazione ha sede, nei limiti di derogabilità previsti dalla legge.

Art. 35 - Disposizioni finali

Per tutto quanto non è contemplato nel presente Statuto si fa riferimento alle norme di legge e ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.

